



n. 1531/2007 Ruolo Generale Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALUZZO

234
SENT. DEF
531 P.S.
07
462 Cron.
Rep

21-5-08
24-5-08

nella persona del giudice dott. Marco Toscano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL CASO.it

nella causa promossa da:

Comune di
tempore con l'avv.

in persona del sindaco pro

ATTORE IN APPELLO

nei confronti di

con l'avv.

CONVENUTO IN APPELLO

avente ad oggetto: appello avverso sentenza del GdP.

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE IN APPELLO

rigettarsi l'eccezione preliminare avversaria, pronunciarsi nel merito riformando la sentenza impugnata.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA IN APPELLO

Voglia il tribunale Ill.mo rejectis contrariis, preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello, in via subordinata e nel merito, respingere l'appello; in ogni caso confermare le statuizioni della gravata sentenza.
Cod. lavoro dalla spase.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Contratto di citazione del 5.10.2007, il Comune di in persona del sindaco pro tempore ha proposto appello avverso la sentenza n. 274/2006 emessa il 6.7.2006 dal GdP di Saluzzo e depositata il successivo 10.7.2006 con la quale era stato annullato il verbale di contestazione amministrativa elevato dalla PM di nei confronti di il 15.9.2005.

Secondo l'appellante il principale dei motivi che il giudice di primo grado ha posto a fondamento dell'accoglimento del ricorso è erroneo perché il verbale di contestazione indicava chiaramente che poteva essere proposta opposizione davanti al GdP territorialmente competente; per le medesime ragioni sopra indicate, inoltre, non poteva ritenersi violato neppure l'art. 3 della L. 241/1990 e in ogni caso, anche ove fosse stata ritenuta sussistente la indicata violazione dell'art. 3, ad essa non avrebbe potuto essere collegato alcun effetto

degli artt. 342 e 359 c.p.c. che prevedono un vero e proprio rito dell'appello da introdursi con atto di citazione e da trattarsi sulla base delle norme all'uopo previste dalla legge; ha, inoltre, sottolineato che la pronuncia isolata di legittimità invocata da controparte è stata criticata dalla più recente dottrina e ha citato anche recente giurisprudenza di merito a sostegno della interpretazione proposta.

Nella denegata ipotesi di accoglimento della avversa eccezione preliminare, infine, parte appellante ha evidenziato che non potrebbe farsi ricorso al principio di conversione dell'atto introduttivo erroneamente prescelto per poi controllarne la tempestività, ma piuttosto che dovrebbe valutarsi la tempestività dell'impugnazione con riferimento all'atto prescelto: nel caso di specie la citazione in appello è stata notificata a controparte il 6.10.2007 e quindi nel rispetto dei termini di cui all'art. 327 c.p.c., essendo la formale costituzione in giudizio irrilevante ai fini della tempestività della impugnazione proposta.

IL CASO.it

Ritiene il giudice che la interpretazione proposta da parte appellata, pur autorevolmente sostenuta da opinioni dottrinarie e da alcune pronunce di merito, non possa essere condivisa, quantomeno con riferimento alle conseguenze che da essa vorrebbero farsi discendere.

Non può, infatti, negarsi che l'art. 359 si atteggi a norma generale e di chiusura del processo di appello e quindi, a seguito delle modifiche introdotte alla legge 689/1981 che hanno espressamente previsto la possibilità di appello avverso le sentenze del GdP in materia di sanzioni amministrative e a quelle introdotte con la legge istitutiva del giudice unico di primo grado, deve ritenersi che il giudizio di appello possa sicuramente introdursi nei modi e nei termini previsti per il processo davanti al Tribunale in composizione monocratica.

La diversa opzione ermeneutica che, si ripete, si basa su osservazioni e considerazioni di sicuro pregio, appare ugualmente compatibile con il lacunoso ed impreciso sistema processuale che ha introdotto l'appello avverso le sentenze pronunciate dal GdP in materia di opposizione alle SA senza però prevedere nulla in materia di forma e modalità del rito medesimo.

IL CASO.it

Ne discende, quindi, che ai fini della ammissibilità del gravame è influente la scelta di introdurre ~~il gravame~~ con atto di citazione o con ricorso (cfr. Tribunale di Verona, sentenza del 29.3.2008) e che debba, piuttosto, farsi esclusivo riferimento al rispetto della forma, dei tempi e dei modi propri della forma impugnatoria prescelta dalle parti.

Sulla base di tali principi, deve concludersi che l'appello proposto dal Comune di _____ in persona del

giuridico avendo il preposto opposizione tempestivamente e davanti al GdP competente.

Ha concluso, quindi, l'appellante per la integrale riforma della impugnata sentenza e per la conferma del verbale di contestazione impugnato.

IL CASO.it

Si è costituito in giudizio i eccependo, innanzitutto, la inammissibilità dell'appello proposto con atto di citazione e non con il ricorso come invece sarebbe stato necessario trattandosi di appello avverso sentenza emanata a seguito di opposizione a sanzione amministrativa ai sensi della D. 689/81 e, in secondo luogo, osservando che, anche ad ammettere la "conversione" dell'atto con il quale l'appello è stato irritualmente introdotto, citazione, in quello previsto dalla legge, ricorso appunto, esso si presenterebbe inevitabilmente tardivo essendo la citazione medesima stata depositata in Cancelleria il 12.10.2007 e quindi oltre un anno dopo la sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 327 c.p.c. che prevede appunto il c.d. "termine lungo" annuale per l'appello.

Nel merito, parte convenuta in appello ha ribadito le eccezioni del primo grado di giudizio e segnatamente la omessa o comunque non corretta indicazione del GdP competente per la eventuale opposizione.

Alla prima udienza del 20.2.2008, parte convenuta in appello ha ribadito la propria preliminare eccezione e il giudice, ritenuta la necessità di decidere sulla questione medesima, ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali sul punto; la causa è stata trattata e decisione sulla suddetta questione.

Le argomentazioni sulle quali si fonda la preliminare eccezione di parte convenuta in appello sono compiutamente riassunte nella comparsa conclusionale e fanno leva sulla interpretazione, pur in parte invalsa in giurisprudenza, secondo cui il rinvio contenuto nell'art. 359 c.p.c. non riguarderebbe le norme ordinarie del procedimento di primo grado, ma quelle speciali previste dalla legge per la materia trattata; ciò, del resto, risponderebbe non solo ad evidenti ragioni di unità sistemica, ma risulterebbe viepiù compatibile con la progressiva erosione della procedura ex artt. 163 e 55 c.p.c. come modello processuale generalizzato per il rito civile. Parte convenuta in appello, inoltre, ha citato a sostegno della interpretazione proposta, sia una autorevole opinione dottrinale che una recente pronuncia di merito che hanno recepito proprio l'opzione ermeneutica proposta.

IL CASO.it

Le argomentazioni avversarie, invece, si incentrano principalmente sulla interpretazione letterale e sistematica

sindaco pro tempore avverso la sentenza del CdF sopra indicata è stato ritualmente introdotto con atto di citazione e che esso è stato tempestivamente proposto in quanto è stato notificato a controparte il 6.10.2007, entro i termini di cui all'art. 327 c.p.c. . .

La natura di mero rito della pronuncia in questione e l'incertezza interpretativa delle norme dettate in materia dovuta anche a contrastanti pronunce di merito e di legittimità giustificano la integrale compensazione delle spese processuali fino ad ora sostenute dalle parti.

Il processo, infine, deve proseguire come da separata ordinanza.

F.Q.M.


IL CASO.it

non definitivamente pronunciando,

- 1) respinge la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte convenuta;
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
- 3) provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo.

Così deciso in Saluzzo il 27.5.2008.

Il Giudice
dott. Marco Toscano



DEPOSITATO nella Cancelleria del Tribunale di Saluzzo oggi

IL CANCELLIERE CI

Carla BISSIO

27.5.08